

Citta' metropolitana di Torino

concessione di derivazione d'acqua dal T. Pellice in Comune di Campiglione Fenile ad uso agricolo, energetico e civile, assentita in solido a Consorzio irriguo Val Pellice Cavourese, Comune di Campiglione Fenile e Comune di Cavour

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 399 del 5/2/2021:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di assentire in solido al Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese - C.F. 94549870015/P. IVA11272680015 - con sede legale in Campiglione Fenile, Piazza San Germano 5, al Comune di Campiglione Fenile - P.IVA/C.F. 01340750015 - con sede legale in Campiglione Fenile, Piazza San Germano e al Comune di Cavour - P.IVA/C.F. 01888550017 - con sede legale in Cavour, Piazza Alfredo Sforzini 1, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Pellice in Comune di Campiglione Fenile ad uso agricolo (irriguo), energetico e civile, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) che la quantità d'acqua da derivare dal T. Pellice, a mezzo del Canale di Campiglione, in Comune di Campiglione Fenile, sia fissata come segue:
 - nel periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 31 Agosto di ogni anno 3353 l/s massimi;
 - nei periodi compresi tra il 01 Aprile e il 14 Maggio e tra il 1 Settembre e il 15 Ottobre di ogni anno 2600 l/s massimi;
 - nel periodo compreso tra il 16 Ottobre e il 31 Marzo di ogni anno 800 l/s massimi;
- 3) che l'acqua derivata sia utilizzata come segue, ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R:
 - dal Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese per gli usi agricoli (irrigui), a servizio della superficie complessiva irrigabile pari a 3564.65 Ha e irrigata consortile pari a 2869.21 Ha e ad uso energetico nei limiti di una portata massima di litri/s 1600 e medi 773 per produrre sul salto di metri 32,5, la potenza nominale media di kW 246,3;
 - dal Comune di Campiglione Fenile per l'uso civile nei limiti di una portata massima di litri/s 500;
 - dal Comune di Cavour per l'uso civile nei limiti di una portata massima di litri/s massimi 300;
- 4) di approvare il disciplinare sottoscritto in data 02/02/2021 rep. n. 18, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- 5) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 6) nelle more dell'esecuzione e della conclusione dei lavori e del deposito della perizia asseverata di realizzazione dei medesimi, il Consorzio irriguo di Campiglione Fenile e Comune di Campiglione Fenile [TO33006 - TO00169 - TO-A-10400] - e il Consorzio Irriguo Bedale di Cavour e Comune di Cavour [TO33013/BTO65/31 - TO02005 - TO-A-10406] potranno continuare ad esercire le rispettive concessioni nei termini assentiti rispettivamente con le D.D. n. 239-13799 del 10/04/2013 e D.D. n. 282-15531 del 29/04/2013 eventualmente fino alla loro scadenza prevista il 31/01/2027;
- 7) nelle more dell'esecuzione e della conclusione dei lavori e del deposito della perizia asseverata di realizzazione dei medesimi, il Consorzio irriguo Sambone [BTO65/64 - TO02556 - TO-A-10193] potrà continuare ad esercitare la propria derivazione ai sensi

dell'autorizzazione provvisoria di cui alla D.D. 355-20093 del 06/06/2011, che, soltanto qualora il presente atto venisse rinunciato/revocato, verrà sostituita da apposita determina e relativo disciplinare;

- 8) all'entrata in esercizio della derivazione nella configurazione qui approvata, il codice pratica, utenza e targa verrà mantenuto come TO33006 - TO00169 - TO-A-10400 ovvero verrà mantenuto il riferimento relativo all'attuale derivazione del Canale di Campiglione Fenile, sedime da cui verrà effettuata la derivazione e i restanti codici utenza TO02005 e TO02556 potranno essere annullati;
- 9) per quanto alla D.D. 258 del 5/6/2017 della Regione Piemonte, trattandosi di grande derivazione ad uso irriguo, la revisione delle competenze per tale uso potrà essere effettuata allo scadere di tali derivazioni lungo l'asta del T. Pellice prevista al 31/01/2027;
- 10) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi e per quanto indicato nei precedenti punti;
- 11) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi dell'uso energetico presente derivazione (Città Metropolitana di Torino e Comune di Campiglione Fenile), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanoni dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 12) che nulla osti allo svincolo dei depositi cauzionali effettuati dal Comune di Campiglione Fenile e del Comune di Cavour mediante i versamenti sul conto corrente postale dell'Amministrazione;
- 13) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 14) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
- 15) che il canone e i sovracanoni di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 02/02/2021

"(... omissis ...)

Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni, condizioni ambientali e gli adempimenti inseriti nella Determina Dirigenziale della Città metropolitana di Torino n. 2661 del 13/07/2020 e nei relativi allegati, oltre che nei pareri favorevoli/atti di assenso, comunque denominati, allegati al provvedimento di Autorizzazione Unica o richiamati nello stesso, pena la decadenza della concessione. Dovrà essere rispettato e attuato il piano di monitoraggio ambientale concordato con

Arpa Piemonte avendo cura di fornire, volta per volta, le dovute comunicazioni ad Arpa e agli altri Enti competenti e di trasmettere loro i risultati delle campagne di monitoraggio condotte, nel rispetto delle indicazioni di merito fornite da ARPA Piemonte.

Il concessionario si obbliga a presentare, per l'approvazione dell'Autorità concedente, anche in funzione delle risorse economiche disponibili (contributi pubblici e/o integrati con il ricavato dalla produttività della centrale idroelettrica), un progetto di progressiva riconversione dei metodi di irrigazione dei comprensori oggetto della presente concessione in funzione delle culture praticate. Tale progetto dovrà essere comprensivo di planimetrie, piani particellari, approvazione dei titolari dei terreni coinvolti dalla riconversione, calcoli del fabbisogno irriguo e piano finanziario sostenibile di realizzazione. Tale progetto potrà essere presentato in un primo step dopo dieci anni dalla consegna del collaudo di quest'opera (di cui all'art. 17) e poi a cadenza non inferiore a cinque anni, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione, superiore a tale termine, a seguito dell'approvazione del primo step, da concordarsi comunque con il Concessionario irriguo. L'amministrazione, in funzione di eventuali normative ambientali sopravvenute in materia e delle revisioni delle portate delle grandi derivazioni irrigue operate da Regione Piemonte unitamente a tale periodica e prevista riconversione dei metodi di irrigazione si riserva, se del caso, di rimodulare con atto espresso le portate di concessione, valutando tale decisione anche in funzione della modificazione dei fabbisogni irrigui aggiornati e dei singoli comprensori coinvolti.

La derivazione sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi inerenti l'uso potabile dei comuni di Campiglione Fenile e Bricherasio, ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, prevista a norma di Legge, e la possibilità di riduzione delle disponibilità idriche di cui all'art. 9.

Durante la fase di cantiere e di esercizio dell'impianto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative possibili al fine di garantire la tutela della totalità dei suddetti diritti precostituiti in capo ai terzi. In particolare l'attenzione dovrà essere massima per tutto ciò che concerne la tutela della falda e dell'alimentazione dei pozzi ad uso potabile presenti lungo il tracciato della condotta a servizio dell'abitato di Campiglione Fenile. A tal proposito, in sede di progettazione esecutiva o di pre-cantierizzazione, il proponente dovrà nominare un Responsabile incaricato della attuazione di tutte le prescrizioni e misure cautelative previste il quale, con opportuno anticipo, dovrà mettersi in contatto con i referenti di SMAT SpA/ACEA P.I. SpA al fine di condividere accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro. Ad ogni modo si evidenzia che il container di stoccaggio degli oli di lubrificazione e idraulici, dei liquidi emulsionanti e di qualsivoglia altro liquido potenzialmente inquinante necessario alle attività di cantiere dovrà essere posizionato al di fuori della zona di rispetto dei pozzi al fine di ridurre ulteriormente il rischio di contaminazione della falda a causa di sversamento accidentale. In caso di eventi accidentali che possano comportare il rischio di contaminazione della falda il Responsabile incaricato dovrà sempre dare immediata comunicazione a SMAT SpA/ACEA P.I. SpA. Resta inteso che in caso di contaminazione della falda a causa di sversamenti accidentali o comunque di disservizi all'utenza idropotabile derivanti dalla fase di cantiere ovvero connessi alla fase di esercizio della derivazione, gli eventuali oneri di bonifica e/o di approvvigionamento idrico straordinario degli abitati serviti saranno in capo al titolare dell'utenza irrigua ed energetica di cui al presente disciplinare. Per quanto emerso dall'istruttoria, l'attenzione dovrà essere massima per tutto ciò che concerne la tutela della falda sotterranea per cui con i referenti di SMAT/ACEA dovrà essere operata una misura preventiva di soggiacenza della falda nei pozzi disponibili dell'area (per almeno 15 giorni) e i lavori di posizionamento della condotta effettuati solo qualora non vi sia interferenza con la stessa. In ogni caso nelle zone di rispetto dei pozzi i lavori si dovranno effettuare in assenza di precipitazioni meteoriche e per almeno una settimana dall'ultimo evento di precipitazione. Durante la fase di cantiere dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti idonei all'impermeabilizzazione delle aree di manovra dei mezzi mediante teli plastici impermeabili e si

dovrà procedere all'assemblamento della condotta, per quanto possibile, fuori terra. Lo scavo dovrà essere immediatamente ricoperto dopo il posizionamento della condotta.

La trivellazione del pozzo di soccorso ad uso potabile individuato in Comune di Bibiana e i relativi interventi connessi dovranno essere eseguiti parallelamente ad esso fornendo a SMAT/ACEA il supporto tecnico operativo richiesto e previsto dal parere di cui alla nota del 29/03/2017 prot. n. 26586 e tutti i punti ivi contenuti.

Durante il cantiere dovrà essere in ogni caso garantito il quantitativo di acqua ad uso civile per il Comune di Campiglione Fenile con gli accorgimenti tecnici di cui al progetto approvato con l'art. 4. Per tutto l'esercizio della concessione dovrà essere garantito l'accesso all'alveo del T. Pellice come da progetto approvato all'art. 4 alla Società di rafting e ai suoi associati/utenti.

All'esterno dell'edificio centrale dovrà essere posizionato un display indicatore potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente e interpretabile anche da personale non qualificato.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-10400) attualmente associata al Consorzio Irriguo e al Comune di Campiglione Fenile. Le targhe già in possesso dei singoli consorzi riferite alle derivazioni del Bedale di Cavour e del Consorzio Irriguo Sambone dovranno essere opportunamente posizionate presso la vasca di carico nel medesimo termine temporale.

Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare i codici assegnati nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione delle targhe, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 1400 l/s (DMV base) oltre alla modulazione di tipo B che prevede un rilascio di 1600 l/s nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" - è previsto che, nelle more del completamento delle azioni volte al riequilibrio del bilancio idrico, per le utenze ad uso agricolo destinate all'irrigazione, limitatamente al periodo di massima idroesigenza, e presenti nel tratto del T. Pellice che va dalla presa del Canale di Pralafra a quella della Bealera Mottura, si applichi un DMV ridotto ad un terzo del valore calcolato ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento. Si considera periodo di massima idroesigenza, ai sensi del citato Regolamento, quello compreso tra il 1° giugno ed il 15 settembre di ogni anno.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di

rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione della Direttiva Deflusso Ecologico (parametri di calcolo del DMV base, modulazioni e deroga per i periodi di magra), nonché delle eventuali evoluzioni e dal Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po. Qualora per effetto della Direttiva Deflusso Ecologico inerente l'applicazione della modulazione in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali dovessero intervenire variazioni su quanto qui previsto, è fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi che potrebbero comportare l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

(... omissis ...)"